



Equitalia non pignora la casa donata al coniuge in comunione dei beni

Vorrei sapere se Equitalia può accampare diritti e pignorare un appartamento donato a mio marito dopo il matrimonio: premetto che io e lui siamo in comunione dei beni.

Equitalia, come qualsiasi altro **creditore**, può **pignorare gli immobili** (come case, appartamenti, terreni, ecc.) in **comunione dei beni tra i coniugi** e, quindi, nonostante sugli stessi vi sia **comproprietà**. In tal caso, ovviamente, il pignoramento, che avrà comunque ad oggetto il bene nella sua interezza, comporterà che il 50% del ricavato dall'eventuale vendita forzata (quella derivante dall'asta giudiziaria) dovrà essere restituito all'altro coniuge non debitore. Resta il fatto che il bene verrà comunque espropriato, ricadendo quindi, di fatto, gli effetti della morosità anche sull'altro contitolare in regola con i pagamenti nei confronti del fisco.

Diverso è il caso, però, dell'immobile proveniente al coniuge da una **donazione** fatta da un terzo soggetto. Detto bene, infatti, per espressa previsione del codice civile, **non ricade nella comunione legale** ma resta nella esclusiva titolarità del donatario. Con la conseguenza che Equitalia **non potrà mai pignorarlo**.

Stesso discorso avverrebbe se, al posto della **donazione**, l'immobile fosse pervenuto al marito mediante **successione ereditaria**. Anche in tale ipotesi, Equitalia e qualsiasi altro creditore non potrebbe accampare alcuna pretesa, né potrebbe avviare il **pignoramento**. Infatti, in base all'attuale legge, sono **beni personali** e non rientrano mai in comunione i beni acquistati dai coniugi in comunione, durante il matrimonio, per **donazione o successione**. Ciò salvo che nella donazione o successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione medesima: solo in tal caso, cadendo di nuovo in comproprietà dei coniugi, Equitalia potrebbe pignorare l'immobile (ferma restando la restituzione del 50% del ricavato dalla vendita forzata).

In ultimo, ricordiamo che nulla esclude che il **coniuge possa partecipare all'asta** di un bene immobile pignorato dai creditori all'altro coniuge, salvo che non sia manifesto l'accordo tra i due volto a far in modo che il bene torni successivamente nella proprietà del debitore.